



COPIA

COMUNE DI CUGGIONO

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILADODICI addi VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
POLLONI FLAVIO	S	ULIVI DANIELE	S		
BERRA SERGIO	S	PANZA GIUSEPPINA	N		
CUCCHETTI GIOVANNI	N	MASTELLI CARLOTTA	S		
FONTANA GIUSEPPE	S	ERPA ANDREA	S		
GUALDONI LIDIA	S				
MARNATI MATTEO	S				
TESTA MARCO	S				

TOTALE PRESENTI: 9

TOTALE ASSENTI: 2

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GARAVAGLIA CARLA

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT. PAGANO SALVATORE.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 697 reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 15/11/2012 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 15/11/2012

Il Segretario Generale
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE - APPROVAZIONE.

A relazione del Sindaco il quale riferisce come l'atto all'O.d.G. sia segno della ricerca della più ampia collaborazione di soggetti interessati per una pubblica utilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 43 della legge n. 449 del 1997 consente a tutte le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione e di realizzazione maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
- che l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 ha precisato che al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le provincie e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi

Rilevato che le disposizioni citate prevedono che le relative iniziative attuative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

Dato atto che, a fronte di una sempre minore disponibilità finanziaria, lo strumento della sponsorizzazione diviene prezioso per integrare gli stanziamenti dell'Ente;

Preso atto altresì che le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione contribuiscono a far emergere realtà industriali, commerciali ed artigianali del territorio nonché a stabilire un rapporto di reciproca collaborazione al fine della realizzazione di specifici progetti a favore della Cittadinanza;

Ritenuto pertanto di dotare l'Ente di apposito regolamento per la disciplina e la gestione di sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione al quale i Responsabili delle differenti aree dovranno attenersi;

Esaminato il testo del regolamento in approvazione che consta di n. 13 articoli e che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Sentito l'intervento del Consigliere Fontana che fa riferimento allo sport quale disciplina che vive maggiormente sulle sponsorizzazioni. Ritiene l'atto di assoluta importanza che permette all'ente di autofinanziarsi con l'intervento di soggetti esterni.

Il Consigliere Erpa propone i seguenti emendamenti:

- Art.6 alla voce “modalità” inserire di seguito “tempistica e supporto”

Il Presidente chiama i Consiglieri a votare sull'emendamento anticipando che l'interpretazione chiesta viene ritenuta più contenuta nel termine “modalità”

Voti favorevoli 1 Erpa

Voti contrari 8

Emendamento respinto.

Il Consigliere Erpa propone l'emendamento dell'Art. 8 sostituendo la parola "politica" con "pubblica".

Il Presidente chiama a votare sull'emendamento anticipando che la richiesta del Consigliere condurrebbe ad una eccessiva limitazione come a volte la provincia per lo sport, che non ne avrebbe più la possibilità o l'ASL per quelle che ordinariamente supporta per conto dei Comuni in certi eventi; sicuramente nel rispetto del vincolo del conflitto con l'attività politica.

Voti favorevoli 1 Erpa

Voti contrari 8

Emendamento respinto

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/00;

con la presente dichiarazione di voto del Consigliere Mastelli: strumento indispensabile per l'Amministrazione Comunale chiedo l'impegno ad apportare ancora migliorie. Voto favorevole.

Il Consigliere Berra: atto normativo con cui si da realizzazione ad un parte del programma amministrativo

con voti:

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri votanti: 9

Con n. 8 voti favorevoli;

Con n. 1 voti contrari Erpa;

Con l'astensione dei Consiglieri: //

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la disciplina e la gestione di sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione che consta di n. 13 articoli e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri votanti: 9

Con n. 8 voti favorevoli;

Con n. 1 voti contrari; (Erpa)

Con l'astensione dei Consiglieri://

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel D.Lgs. n. 267/00

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DI
SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE -
APPROVAZIONE.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DI
SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE.

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge 449/97, dell'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1,4,1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5,10,2001 (e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza).

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

ART. 2 – CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DESTINATARI.

I contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque, in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico.

La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni o l'equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente. Il risultato della sponsorizzazione e/o dell'accordo di collaborazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in realizzazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad altro soggetto (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti ecc. ovvero di conseguire una proiezione positiva e quindi un beneficio di immagine;
- c) per “accordo di collaborazione” il coinvolgimento del soggetto privato nella gestione dell'attività amministrativa chiedendone la partecipazione anche e soprattutto in termini organizzativi;
- d) per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

- e) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
- f) per “veicolazione dell'immagine dello sponsor”: qualsiasi modalità convenuta con la quale il Comune si impegna a veicolare l'immagine dello sponsor come corrispettivo del contratto

ART. 4 – PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR.

1. Il Responsabile dell'Area di competenza, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell'entità e delle esigenze e delle finalità da perseguire, pubblica un bando o avviso pubblico indicando tra l'altro le categorie di soggetti da interessare , attraverso il quale invita gli stessi soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione e collaborazione.
2. La scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica contenute nel regolamento dei contratti dell'Ente e comunque nel rispetto delle norme di legge, preceduta della pubblicazione di apposito avviso.
3. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito del Comune e altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
4. L'avviso deve contenere, in particolare i seguenti dati:
 - a) oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifica capitolato di sponsorizzazione;
 - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione
5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato
 - a) l'impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
6. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - b) l'inesistenza delle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 689/81, ed ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - c) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

solo per le imprese

- e) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- f) l'eventuale nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
- g) l'eventuale qualificazione in caso di effettuazione di lavori pubblici;

7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio responsabile dello specifico procedimento di sponsorizzazione, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato;
8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente dell'Ufficio competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato;

ART. 5 – INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi di PEG assegnati al responsabile di servizio. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al responsabile di servizio per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.

Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.

ART. 6 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDO DI COLLABORAZIONE.

La gestione della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- l'individuazione dell'oggetto del contratto;
- valore della sponsorizzazione;
- impegni e/o obblighi dello sponsee;
- modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
- impegni e/o obblighi dello sponsor;
- lavori, servizi ecc. da eseguire a corrispettivo dell'attività dello sponsee;
- verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
- verifiche e controlli sulle attività dello sponsor;
- profili economici del rapporto contrattuale;
- recesso;
- inadempimenti e risoluzione del contratto;
- risoluzione di controversie relative all'esecuzione del contratto
- spese e disposizioni contrattuali finali

ART. 7 – UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONI.

Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del contratto, sono considerati risparmi di spesa.

La Giunta comunale destina i risparmi di spesa di cui al comma 1 per le seguenti finalità:

- a) nella misura massima del 20% alla implementazione e incremento delle risorse finalizzate alla incentivazione della produttività del personale e alla retribuzione di risultato di dirigenti

assegnati ai centri di responsabilità che hanno realizzato le relative attività (art. 15 del CCNL dell' 01.04.1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 15.10.2001)

- b) la restante quota dell' 80% costituisce economia di bilancio

ART. 8 – DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività politica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale
2. sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
3. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART. 10 – ASPETTO FISCALI.

1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (“Spazio pubblicitario” e veicolazione dell'immagine) è pari all'importo specificato al comma 1.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le “sponsorizzazioni “ sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di

sponsorizzazione.

ART. 12 – RISERVA ORGANIZZATIVA

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità ed i termini previsti dallo Statuto Comunale



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Allegato alla Delibera di:

Deliberazione Consiglio Comunale N. **49** del **25/10/2012**

Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE - APPROVAZIONE.

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 18/10/2012

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA

F.TO DOTT. PAGANO SALVATORE

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 18/10/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

F.to ING. POLLONI FLAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 15/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. PAGANO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune in data 15/11/2012 n. pubblicazione 697, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE
